

ASSESSORATO AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE
SOCIALE E TRASPORTI

DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI
STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO

Provvedimento dirigenziale

N. 3614 in data 22-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALLE DIRETTIVE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ COFINANZIATE DAL PO FSE 2014/20 E DAL PIANO GIOVANI DELLA VALLE D'AOSTA, A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO

- a) richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, della durata di sei mesi dalla data del provvedimento;
- b) visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- c) visti, inoltre:
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
 - il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 2020;
 - il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.94 dell'8 aprile 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
 - il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;
 - il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11 giugno 2020;
- d) richiamato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- e) richiamato il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- f) il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio (iniziativa di risposta al coronavirus) del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli

investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- g) il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio (covid-19) del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- h) visto il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) 966/2012;
- i) richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 22, del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- j) richiamato il Programma operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione (FSE) 2014/20", adottato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 in data 12 dicembre 2014 e modificato, da ultimo, con Decisione della Commissione europea C(2020) 4033 in data 12 giugno 2020;
- k) richiamato il Piano Giovani della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito Piano Giovani), nell'ambito del Piano di Azione Coesione, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1797 in data 30 dicembre 2019;
- l) richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4958 del 26 ottobre 2016 recante approvazione delle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo" (Vers_01) per il PO FSE 2014/20;
- m) richiamato, altresì, il Provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019, recante approvazione delle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo" (Vers_02) per il PO FSE 2014/20;
- n) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1431 del 25 ottobre 2019 recante l'approvazione della descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione (SIGECO) e del correlato Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione;
- o) richiamati i Provvedimenti dirigenziali:
 - n. 6271 del 13 dicembre 2016, relativo all'approvazione della metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli interventi di formazione continua;
 - n. 6373 del 15 dicembre 2016, relativo all'approvazione della metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma;
 - n. 670 del 28 febbraio 2020, relativo all'aggiornamento della metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) di cui al precedente PD n. 6373/2016;
- p) visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017 che, approva, tra l'altro, le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle di costi unitari;

- q) richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1276 in data 25 marzo 2020, recante “Approvazione dello strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) quale ordinaria modalità per la comunicazione delle disposizioni in merito all'erogazione delle attività nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché delle modalità di rimborso ai beneficiari”;
- r) richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1429 in data 6 aprile 2020 che, in analogia a quanto disciplinato dall'art. 103 del D.L. 18/2020, dispone la sospensione dei termini riferiti ai procedimenti relativi ai progetti finanziati dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 15 aprile 2020, ovvero di ulteriore data, qualora venisse disposta la proroga della stessa da parte di nuove disposizioni legislative;
- s) considerato che il termine del 15 maggio 2020 per la sospensione dei procedimenti amministrativi, stabilito dall'art. 37, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, non è stato ulteriormente prorogato e che, pertanto, i termini dei procedimenti amministrativi hanno ripreso a decorrere dal 16 maggio 2020;
- t) richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 441 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione di disposizioni straordinarie e transitorie per la continuità e la conclusione dei percorsi realizzati nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e nei percorsi della formazione professionale a fronte delle misure restrittive derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19”;
 - n. 447 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dei servizi diurni rivolti a persone con disabilità, dei servizi per minori e loro famiglie, dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado, del commercio al dettaglio, della formazione professionale, delle visite a castelli e musei nonché sostituzione del protocollo relativo ai servizi di acconciatura e ai centri estetici di cui all'allegato B della DGR 387/2020”;
- u) dato atto che il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447/2020, è in linea con quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni e contenuto nell'allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020 recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020”;
- v) considerato che il Presidente della Regione ha autorizzato, con propria ordinanza n. 231 del 5 giugno 2020, il riavvio delle attività formative in presenza a partire dal 6 giugno 2020, in coerenza con quanto contenuto nel Protocollo di regolamentazione di cui al precedente punto;
- w) dato atto che, per il periodo di sospensione delle attività formative in presenza, l'Autorità di gestione, con lo strumento delle FAQ, costantemente aggiornate e pubblicate sul canale “Europa” del sito regionale, ha fornito ai beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, indicazioni specifiche in merito, tra l'altro, alle modalità di svolgimento delle attività formative a distanza, alla proroga delle stesse e, da ultimo, alle modalità di calcolo del periodo di sospensione delle attività formative in presenza;
- x) considerato che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta anche dalla Commissione europea quale evento a cui applicare la clausola di forza maggiore, ha avuto importanti conseguenze impreviste e imprevedibili anche sulle iniziative formative avviate e da avviare nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani;

- y) rappresentato che non risulta ancora cessata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che, pertanto, è da intendersi ancora applicabile quanto contenuto nelle "Disposizioni straordinarie e transitorie per la continuità e la conclusione dei percorsi realizzati nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e nei percorsi della formazione professionale a fronte delle misure restrittive derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19", di cui alla DGR 441/2020;
- z) dato atto, inoltre, che l'adeguamento al Protocollo di regolamentazione di cui in u) comporta, conseguentemente, un aumento dei costi di gestione per i beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, rispetto ai singoli piani finanziari così come approvati;
- aa) richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, "Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede, tra l'altro, la copertura dei costi sostenuti dagli enti per l'acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche FAD e per il riconoscimento, a favore degli allievi disoccupati o inoccupati, di un'indennità sostitutiva per il periodo di sospensione delle attività formative;
- bb) ritenuto che le variazioni progettuali, correlate all'aumento dei costi di gestione di cui alle precedenti lettere z) e aa), sono ammissibili a valere sul PO FSE 2014/20 e sul Piano Giovani, anche se previsto diversamente dalle Direttive regionali, dagli avvisi pubblici approvati e dalle proposte progettuali presentate e risultate idonee, in quanto finalizzate alla tutela della salute pubblica;
- cc) ritenuto opportuno riconoscere, nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, i costi aggiuntivi di cui alle precedenti lettere z) e aa), in quanto:
- imprevisti ed imprevedibili al momento della definizione degli avvisi pubblici;
 - non ricompresi all'interno delle analisi per la definizione delle metodologie per l'individuazione delle Unità di costo standard di cui alle precedenti lettere o) e p);
- dd) richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3541 del 17 luglio 2020 recante "Approvazione delle metodologie per la definizione di opzione di semplificazione di costo (OSC) relative alle spese di sanificazione, di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di dotazione strumentale degli enti di formazione";
- ee) dato atto che, diversamente da quanto previsto dalle Direttive regionali di cui alle precedenti lettere l) e m), i costi aggiuntivi di cui alle precedenti lettere z) e aa) sono riconosciuti e ammissibili a valere sul PO FSE 2014/20 o sul Piano Giovani solo a seguito di esplicita richiesta da parte del beneficiario e conseguente autorizzazione da parte della SRRAI competente per materia;
- ff) dato atto le risorse per la copertura finanziaria dei costi di cui alle precedenti lettere z) e aa) sono stanziati sul bilancio di gestione per il triennio 2020/22 nei capitoli di spesa in capo all'Autorità di Gestione del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani - Struttura Programmazione Fondo sociale europeo, nell'ambito del Programma 15.002 - Formazione professionale:
- Anno 2020: un totale di 1.060.000,00 € sui capitoli U0022268, U0023259, U0023260, U0023261, U0024578 e U0022279,
 - Anno 2021: un totale di 1.110.000,00 € sui capitoli U0022268, U0023259, U0023260, U0023261, U0024578 e U0022279,
 - Anno 2022: un totale di 1.380.000,00 € sul capitolo U0022268,

e si provvederà, con successivi atti, alle variazioni di bilancio sui capitoli di competenza e all'accertamento delle relative risorse vincolate;

- gg) dato atto, quindi, che i suddetti costi aggiuntivi saranno riconosciuti e rimborsati dalle SRRAI, a seguito di apposita istruttoria, con atto amministrativo di propria competenza;
- hh) dato atto che il presente provvedimento ha carattere eccezionale e che, pertanto, la sua efficacia è temporalmente limitata al periodo di vigenza del Protocollo di regolamentazione di cui in u), fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni allegate al presente provvedimento;
- ii) ritenuto quindi, per le finalità sopra riportate e per tutelare e garantire il diritto alla formazione dei destinatari finali dei corsi finanziati dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d'Aosta, di approvare le disposizioni derogatorie di cui all'allegato "A", da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- jj) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- kk) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 in data 6 settembre 2018, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;
- ll) richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR n. 994/2018 e n. 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;
- mm) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

DECIDE

1. di approvare le "Disposizioni derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d'Aosta, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che le risorse per la copertura finanziaria degli eventuali costi derivanti dalle variazioni progettuali di cui alle premesse sono stanziati sul bilancio di gestione per il triennio 2020/22 nei capitoli di spesa in capo all'Autorità di Gestione del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani - Struttura Programmazione Fondo sociale europeo nell'ambito del Programma 15.002 - Formazione professionale:
 1. Anno 2020: un totale di 1.060.000,00 € sui capitoli U0022268, U0023259, U0023260, U0023261, U0024578 e U0022279,
 2. Anno 2021: un totale di 1.110.000,00 € sui capitoli U0022268, U0023259, U0023260, U0023261, U0024578 e U0022279,
 3. Anno 2022: un totale di 1.380.000,00 € sul capitolo U0022268,e che si provvederà, con successivi atti, alle variazioni di bilancio sui capitoli di competenza delle SRRAI di riferimento e all'accertamento delle relative risorse vincolate;

3. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, di competenza delle SRRAI, il riconoscimento degli eventuali costi derivanti dalle variazioni progettuali di cui al punto precedente, con l'indicazione delle coperture finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa e relative annualità del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE
Davide GENNA

IL DIRIGENTE
Marco RICCARDI



Unione europea
Fondo sociale europeo



PROGRAMMA INVESTIMENTI
PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE
FONDO SOCIALE EUROPEO
Sviluppo Regionale
2014-2020

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALLE DIRETTIVE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA COFINANZIATE DAL PO FSE 2014/20 E DAL PIANO GIOVANI DELLA VALLE D'AOSTA, A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Sommario

Art. 1. - Allievi validi	2
Art. 2. - Riconoscimento dei percorsi IeFP	2
Art. 3. - Formazione a distanza (FAD).....	3
Art. 4. - Project Work	5
Art. 5. - Stage in modalità agile.....	5
Art. 6. - Sottogruppi.....	6
Art. 7. - Riconoscimento costi aggiuntivi	7
Art. 8. - Modalità di gestione e approvazione delle modifiche progettuali e delle conseguenti variazioni al piano finanziario	9
Art. 9. - Decorrenza di ammissibilità delle spese	10

PREMESSA

L'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta anche dalla Commissione europea quale evento a cui applicare la clausola di forza maggiore, ha avuto importanti conseguenze impreviste e imprevedibili anche sulle iniziative formative avviate e da avviare nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani della Valle d'Aosta.

L'ordinanza del Presidente della Regione n. 231 del 5 giugno 2020 revoca la sospensione delle attività formative in presenza a decorrere dal 6 giugno 2020, consentendo, quindi, a partire da tale data, la ripresa delle *attività formative in presenza svolte da Organismi formativi, da scuole di lingue, da enti pubblici e da soggetti privati da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali, nonché la frequenza di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani.*

Le attività di cui sopra sono esercitabili nel rispetto del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447 in data 29 maggio 2020 e pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

Per tali ragioni, l'Autorità di gestione, a seguito di un confronto con le SRRAI e raccogliendo le problematiche evidenziate dai beneficiari degli interventi, ha predisposto il seguente documento, volto a disciplinare modalità gestionali e variazioni progettuali in deroga a quanto previsto dalle Direttive regionali, dagli avvisi e dalle proposte progettuali presentate e approvate.

Il regime derogatorio delle presenti disposizioni è da intendersi transitorio e da applicarsi, a far data dalla sospensione delle attività formative (dal 5 marzo 2020 per i percorsi leFP – ai sensi del DPCM 4 marzo 2020 -, mentre dal 10 marzo 2020 per i percorsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, – ai sensi del DPCM 9 marzo 2020 -), per le seguenti tipologie di progetti:

- non ancora terminati al momento della sospensione delle attività formative in presenza;
- avviati durante la sospensione delle attività formative in presenza;
- avviati a seguire la ripresa delle attività formative in presenza;
- che si avvieranno nei termini di validità delle presenti disposizioni.

Le presenti disposizioni rimangono valide per l'intero periodo di vigenza del sopracitato "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447/2020, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'art. 7 del presente documento.

Per gli aspetti più tecnici si rimanda alle Frequently Asked Questions predisposte e aggiornate dall'Autorità di gestione nel periodo di sospensione delle attività formative in presenza, e reperibili sul sito regionale, all'interno del canale Europa, nella sezione rivolta ai beneficiari del

PO FSE 2014/20 (link: new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo/beneficiari).

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni di cui al presente documento sono principalmente finalizzate a consentire l'avvio e la prosecuzione degli interventi formativi in un contesto completamente diverso da quello precedente l'emergenza, garantendo in questo modo il diritto alla formazione dei destinatari finali, obiettivo principale del Fondo sociale europeo.

Art. 1. - Allievi validi

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 55 delle Direttive regionali vers_01 e dall'art. 71 delle Direttive regionali vers_02, sono considerati altresì validi gli allievi che, alla ripresa dell'attività formativa in presenza a seguito dell'emergenza derivante da Covid-19 (6 giugno 2020), si siano ritirati o non prendano più parte all'attività formativa.

Tale disposizione si applica esclusivamente ai corsi di formazione già avviati prima dell'emergenza da Covid-19 (23 febbraio 2020), a condizione che si verifichino entrambe le fattispecie seguenti:

- la selezione degli allievi per il corso di formazione deve essere stata conclusa in una data antecedente il 23 febbraio 2020. Risulta sufficiente, pertanto, che la selezione sia stata svolta e non è necessario che siano state svolte anche attività formative;
- l'allievo per cui si chiede di riconoscere la validità deve aver svolto, al 23 febbraio 2020, almeno il 70% delle ore erogate fino a questa data. In ragione di quanto previsto al punto precedente, si considera valido anche l'allievo che si ritira o che non prende parte all'attività formativa in corsi per i quali prima del 23 febbraio 2020 era stata effettuata esclusivamente la selezione e non erano state svolte attività formative;

2. Al fine di garantire il diritto alla formazione e in considerazione del fatto che, nei casi di cui al precedente comma 1, non si applicano le decurtazioni/sanzioni definite negli avvisi pubblici - ex art. 98, comma 4, punto 1 delle Direttive vers_01 e art. 114, comma 5, punto 1 delle Direttive vers_02 -, il beneficiario deve garantire la prosecuzione dell'intervento formativo, indipendentemente dal numero degli allievi frequentanti.

Art. 2. - Riconoscimento dei percorsi leFP

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 91, comma 2 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, anche qualora si determini, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte nell'ambito di progetti di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) finanziati dal PO FSE 2014/20 o dal Piano Giovani, e relativi all'anno scolastico o formativo 2019/2020, il beneficiario avrà diritto al riconoscimento del rimborso di tutto il percorso formativo.

2. Per la determinazione del rimborso spettante, occorre prendere come riferimento il valore del progetto approvato, al netto:
 - a. della voce di spesa relativa agli esami per la quale, invece, il rimborso sarà riconosciuto sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
 - b. delle eventuali decurtazioni/sanzioni applicate alle attività effettivamente svolte, ai sensi di quanto previsto dall'avviso e dall'art. 98 delle Direttive vers_01;
 - c. delle eventuali ore addizionali e non obbligatorie al percorso formativo non ancora svolte (es: recupero, ore allievo, ...).
3. Il beneficiario è tenuto alla presentazione del rendiconto intermedio/finale secondo le tempistiche definite dai singoli avvisi pubblici. Le modalità di caricamento delle spese all'interno del SI SISPREG2014 saranno comunicate dall'Autorità di gestione.
4. Per la validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020 del percorso, si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 441 in data 29 maggio 2020.
5. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato art. 91, comma 2 del DL 34/2020, i beneficiari assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero ogni altra prova di verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Art. 3. - Formazione a distanza (FAD)

1. Sono ammissibili a finanziamento modalità di FAD che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative. Modalità di FAD diverse da quelle sopra definite, quali il ricorso a modalità che permettano al beneficiario di quantificare la durata minima/media convenzionale espressa in ore necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, devono essere preventivamente autorizzate dalla SRRAI, di concerto con l'AdG.
2. Le attività di FAD sono ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dal presente documento, anche nei casi in cui tale modalità di erogazione della formazione non sia stata prevista né in sede di avviso né all'interno della proposta progettuale presentata.
3. Per quanto riguarda i corsi da avviare, è facoltà del beneficiario scegliere la modalità di erogazione della formazione (in FAD o in presenza). Allo stesso modo, per quanto riguarda i corsi di formazione avviati in FAD durante il periodo di sospensione delle attività in presenza, il beneficiario può valutare se continuare con tale modalità ovvero procedere mediante lo svolgimento in presenza.
4. Nei casi in cui un avviso pubblico abbia delle sessioni di presentazione dei progetti ancora attive entro i termini di validità delle presenti disposizioni, come in premessa rappresentato, il

beneficiario deve indicare, nella proposta progettuale, le attività che prevede di svolgere in FAD e quelle che prevede di svolgere in presenza, anche se non previsto nel testo dell'avviso approvato. Nel caso in cui tale indicazione non venga fornita, l'eventuale successiva attivazione della modalità FAD deve essere soggetta ad autorizzazione da parte della SRRAI

5. Le domande di partecipazione dei candidati possono essere raccolte a mezzo mail. Le stesse devono essere compilate, sottoscritte e trasmesse via posta elettronica, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità. Il beneficiario comunica al partecipante la ricezione della candidatura via mail. Tale documentazione dovrà essere conservata agli atti dal beneficiario e può essere oggetto di verifica in sede di controllo amministrativo in loco.
6. La selezione dei partecipanti ai corsi può essere svolta a distanza con modalità sincrona e utilizzando piattaforme in grado di tracciare la presenza dei candidati, così come avviene per l'erogazione della formazione. Rispetto a quanto contenuto nei progetti depositati e approvati, la modifica della modalità di somministrazione delle prove (da svolgimento in presenza a svolgimento a distanza) si considera, pertanto, autorizzata d'ufficio dalla SRRAI competente, mentre la modifica riguardante contenuto, criteri e prove dovrà formare oggetto di apposita richiesta alla SRRAI competente, a mezzo PEI/PEC da parte del beneficiario. La SRRAI riscontra al beneficiario, e per conoscenza alla Struttura Controllo progetti europei e statali, indicando l'autorizzazione alla modifica o il suo rigetto. I verbali di selezione dovranno riportare nel dettaglio le modalità utilizzate e dare conto con precisione degli esiti individuali attestati.
7. Sono ammesse, come tutoraggio, anche le attività funzionali all'attivazione e al corretto svolgimento delle attività di FAD, che dovranno essere documentate e registrate secondo le modalità definite dalle Direttive regionali e/o dall'Avviso di riferimento. Tali ore concorrono al raggiungimento del monte ore minimo di tutoraggio previsto in sede di avviso.
8. Con riferimento alla modalità di rimborso:
 - a. il rimborso delle attività (docenza, orientamento, attività di recupero, ...) avverrà sulla base del valore delle UCS previsto in sede di avviso pubblico;
 - b. nell'ambito di progetti che prevedono il rimborso delle ore di attività in base alle UCS di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016¹, possono essere erogate esclusivamente attività di formazione a distanza **SINCRONA**;
 - c. i progetti che prevedono il rimborso delle ore di docenza in base alle UCS di cui ai Provvedimenti dirigenziali n. 6271/2016, n. 6373/2016 e n. 670/2020 possono prevedere altresì forme alternative di erogazione della FAD, a condizione che vengano garantite le modalità gestionali di cui alle FAQ citate in premessa.

¹ Il Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 definisce la possibilità di applicare le UCS elaborate nell'ambito delle misure previste dal PON "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (Garanzia Giovani) ai singoli Programmi Operativi Regionali del Fondo Sociale Europeo.

Art. 4. - Project Work

1. Ai sensi delle Disposizioni straordinarie e transitorie per la continuità e la conclusione dei percorsi di IEFP e di formazione professionale a fronte delle misure restrittive derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 29 maggio 2020, è autorizzato lo svolgimento delle attività di Project Work (di seguito PW) in sostituzione delle attività di stage o di laboratorio, al fine di garantire la continuità didattica e permettere il raggiungimento degli apprendimenti necessari all'acquisizione delle competenze previste dai profili professionali in esito ai percorsi.
2. Il calcolo della sovvenzione rimborsabile è definito secondo le seguenti disposizioni:
 - a. la sovvenzione erogabile non può superare l'importo inizialmente preventivato per l'attività che viene sostituita dal PW;
 - b. nel caso in cui la remunerazione dell'attività inizialmente prevista fosse calcolata tramite l'applicazione di UCS diversificate per fascia di docenza, le ore di PW sono remunerate utilizzando al massimo l'UCS di fascia B;
 - c. le ore effettuate sia nella fase preliminare che nella fase conclusiva di condivisione dei risultati, da effettuarsi con il docente attraverso videoconferenza o modalità a distanza, sono riconosciute sulla base delle ore effettivamente svolte e comprovate dai report estratti dalla piattaforma usata;
 - d. le ore destinate invece alla realizzazione individuale o in sottogruppo da parte degli allievi del prodotto/manufatto sono complessivamente riconosciute rispetto a quanto autorizzato dalla SRRAI, prendendo a riferimento la durata prevista e non il volume delle attività realizzate né le attività svolte dal docente/formatore e/o dal tutor.
3. Le modalità di comunicazione e di inserimento del PW all'interno del SI SISPREG2014 sono definite dall'Autorità di gestione all'interno delle FAQ pubblicate nella sezione destinata ai beneficiari del PO FSE del sito internet regionale, canale tematico Europa.

Art. 5. - Stage in modalità agile

1. Quando la figura professionale oggetto del percorso formativo è riferita ad un profilo di carattere amministrativo, è autorizzato lo svolgimento delle attività di stage/tirocinio con modalità agile per i progetti che risultano:
 - avviati al momento della sospensione delle attività formative in presenza;
 - ancora da avviare entro i termini di validità delle presenti disposizioni, come in premessa rappresentato.
2. Nei casi in cui il percorso formativo di cui al precedente punto 1. rientri nell'ambito di un avviso pubblico che ha delle sessioni di presentazione dei progetti ancora attive entro i termini di validità delle presenti disposizioni, come in premessa rappresentato, il potenziale beneficiario deve indicare, nella proposta progettuale, lo svolgimento delle attività di

stage/tirocinio con modalità agile che viene autorizzata in sede di valutazione o a seguito di successiva richiesta alla SRRAI secondo le modalità previste dal successivo comma 3.

3. La comunicazione di svolgimento dello stage/tirocinio in modalità agile deve pervenire, a mezzo PEI o PEC alla SRRAI e, per conoscenza, alla Struttura Controllo progetti europei e statali.
4. Lo svolgimento dell'attività in modalità agile deve essere attestata, oltre che dalla relazione finale del tutor, anche da una sintetica relazione settimanale, anche in forma di report, delle attività svolte. Quest'ultima dovrà essere redatta e sottoscritta dallo stagista e siglata dal tutor, al fine di consentire comunque un riscontro ex-post in sede di controllo di primo livello, in luogo del controllo ispettivo.

Art. 6. - Sottogruppi

1. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi" approvato con DGR 447/2020:
 - a. nel caso di attività d'aula, se il gruppo classe è composto da almeno 15 partecipanti, l'erogazione dell'attività in presenza può avvenire suddividendo la classe in massimo 2 sottogruppi. Sono rimborsate le UCS relative a ciascuno dei due sottogruppi per un totale di ore di aula pari al massimo al 30% delle ore previste per tale segmento. La suddivisione del gruppo classe per un numero maggiore di ore può essere autorizzata, ma in tal caso viene rimborsata un'unica UCS;
 - b. nel caso di attività di laboratorio o esercitazioni, qualora previste dallo standard formativo, il sottogruppo può essere composto da un minimo di 5 partecipanti. Non sono previsti limiti al numero dei sottogruppi che dovessero rendersi necessari. Sono riconosciute le UCS relative al 100% delle ore svolte da ciascuno dei sottogruppi. Si precisa che per "laboratorio" si intende uno spazio didattico nel quale sono presenti specifici strumenti e attrezzature che l'allievo utilizza per trasformare un sapere teorico in una competenza strutturata, sperimentando concretamente mansioni e tecniche proprie del profilo professionale in esito al percorso. Con riferimento alle postazioni di lavoro, queste possono essere organizzate per una fruizione individuale ovvero per l'effettuazione di processi lavorativi condivisi da più allievi.
2. La suddivisione in sottogruppi è ammessa per tutta la durata dei progetti che hanno preso avvio o che sono stati in parte realizzati durante il periodo emergenziale nel quale è necessario applicare le disposizioni previste dal sopra richiamato Protocollo di regolamentazione. La suddivisione in sottogruppi deve essere oggetto di specifica richiesta alla SRRAI competente con le modalità di cui al successivo Art. 8.

3. Nei casi in cui il progetto rientri nell'ambito di un avviso pubblico che ha delle sessioni di presentazione ancora attive entro i termini di validità delle presenti disposizioni, come in premessa rappresentato, il potenziale beneficiario deve esplicitare, nella proposta progettuale la previsione di sottogruppi che viene autorizzata in sede di valutazione.

Art. 7. - Riconoscimento costi aggiuntivi

1. Sono ammissibili, sia per i progetti in corso che per gli avvisi emanati entro i termini di validità delle presenti disposizioni, i costi aggiuntivi sostenuti dai beneficiari e connessi all'emergenza Covid-19 per:
 - a. acquisizione di DPI specifici legati allo svolgimento del corso di formazione e obbligatori in ragione dell'emergenza Covid-19. Rientrano tra tali voci, a titolo esemplificativo, visiere protettive, camici protettivi diversi da quelli ordinari, mascherine FFP2/FFP3. Non sono da includere i costi relativi all'acquisizione di DPI già ordinariamente previsti dal Protocollo di regolamentazione per gli Organismi Formativi di cui alla DGR 447/2020;
 - b. visite mediche degli allievi integrative a quelle ordinarie (es: test sierologico richiesto a tirocinanti/stagisti del settore socio-sanitario, ...);
 - c. igienizzazione/sanificazione quotidiana degli ambienti in cui si svolge l'attività di formazione, da effettuarsi nel rispetto della normativa in tema di sanificazione ed in particolare dal Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020;
 - d. acquisto di DPI (mascherine chirurgiche) da distribuire agli allievi che svolgono attività di stage/tirocinio;
 - e. acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche FAD;
 - f. riconoscimento, a favore degli allievi disoccupati o inoccupati, di un'indennità sostitutiva per il periodo di sospensione delle attività formative.
2. I costi aggiuntivi di cui al precedente comma 1 devono essere oggetto di apposita richiesta di autorizzazione ai sensi del successivo Art. 8.
3. I costi aggiuntivi di cui al precedente comma 1, lett. a. e b. (rispettivamente costi per DPI specifici e costi per visite mediche – voci di spesa B.2.8: Utilizzo di materiale di consumo per l'attività programmata e B.2.14: Assicurazione partecipanti - Oneri fidejussori delle Direttive regionali), finanziati a costi reali, sono ammissibili complessivamente fino a un massimo di euro 10.000 a progetto, se sostenuti e pagati nel periodo di vigenza del Protocollo di regolamentazione sopra richiamato.

Ai fini del riconoscimento del contributo per i suddetti costi, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:

 - a. i documenti comprovanti la spesa e le relative quietanze di pagamento;
 - b. la ricevuta di consegna agli allievi, nel caso di DPI.
4. I costi aggiuntivi per l'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa di cui al comma 1, lett. c. (voce di spesa B.2.19: Altre spese delle

Direttive regionali), sono finanziati mediante Unità di costo standard. Il valore determinato dall'AdG per ogni ora di lezione svolta in presenza è pari a euro 1,50.

L'inserimento dei costi aggiuntivi di cui sopra è ammissibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto beneficiario non richieda il rimborso di tale tipologia di spesa nell'ambito delle misure previste dall'art. 56 comma 1 lettera a) della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8.

Il contributo è riconosciuto per le sole ore di attività svolta in presenza, così come comprovato dai relativi registri obbligatori.

Ai fini del riconoscimento del contributo per i costi derivanti dall'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:

- a. foglio firma per ogni sanificazione compilato da chi ha svolto l'attività e controfirmato dal coordinatore/direttore dei corsi/Rappresentante Legale del beneficiario;
- b. contratto stipulato con l'impresa di pulizia in caso di affidamento a terzi;
- c. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa esterna o del beneficiario nel caso di impiego di personale interno, attestante lo svolgimento completo del servizio e la coerenza con il Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 e la restante normativa in materia.

5. I costi aggiuntivi per l'acquisto delle mascherine chirurgiche, a titolo di DPI di cui al precedente comma 1, lett. d. (voce di spesa B.2.8: Utilizzo di materiale di consumo per l'attività programmata delle Direttive regionali), sono finanziati mediante Unità di costo standard. Il valore determinato dall'AdG è pari a euro 0,125 per ogni ora di stage/tirocinio per ciascun singolo allievo.

Ai fini del riconoscimento del contributo dei suddetti costi, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:

- a. i documenti comprovanti la spesa e le relative quietanze di pagamento;
- b. la ricevuta di consegna agli allievi.

6. I costi aggiuntivi per l'acquisto di dotazione strumentale di cui al precedente comma 1, lett. e. (voce di spesa B.2.9: Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata delle Direttive regionali), sono previsti dall'art. 66 della legge regionale 8/2020 e sono riconosciuti ai beneficiari che hanno in gestione percorsi formativi in corso di svolgimento durante la fase di emergenza o comunque per i quali sia previsto l'avvio entro il 31 ottobre 2020, con attivazione di FAD.

Tali costi sono finanziati mediante somme forfettarie, il cui valore determinato dall'AdG è pari a euro 544,00 per allievo. L'importo forfettario copre le spese per l'acquisto dell'attrezzatura informatica, per la connettività, per le licenze derivanti dall'utilizzo di software nonché dell'ulteriore strumentazione necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica, devices adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES, al fine di garantire a ciascuno pari opportunità di accesso all'attività didattica a distanza.

Le attrezzature informatiche dovranno essere fornite dal beneficiario in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del percorso formativo agli allievi che in fase di avvio di ciascun

corso ne facciano motivata richiesta: la fornitura delle attrezzature potrà in ogni caso essere assicurata ad un massimo del 50% degli allievi avviati e fino ad un massimo di euro 5.000 a progetto. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare nei confronti di tutti i destinatari la disponibilità della strumentazione necessaria per la realizzazione di attività di didattica digitale a distanza e la possibilità di concederla in comodato d'uso gratuito ove ve ne sia l'effettiva necessità.

Ai fini del riconoscimento del contributo, in sede di rendiconto il beneficiario deve:

- a. avere svolto attività di formazione a distanza, come risultante dai registri e dalle richieste trasmesse alla SRRAI ai sensi delle FAQ;
 - b. allegare, sul SI SISPREG2014, il contratto di acquisto di attrezzature, licenze e traffico dati e documenti che ne attestino la ricezione;
 - c. allegare, sul SI SISPREG2014, la ricevuta di consegna agli allievi.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 della legge regionale 8/2020, in relazione ai corsi di formazione già avviati al 9 marzo 2020 e per i quali è prevista l'erogazione in favore degli allievi disoccupati o inoccupati di un'indennità connessa alla frequenza, al fine di promuovere la prosecuzione del percorso formativo, può essere concessa un'indennità sostitutiva per tutto il periodo di durata della sospensione delle attività formative in presenza.

L'indennità sostitutiva, di cui al comma 1, lettera f. (voce di spesa B.2.11 - Attività di sostegno all'utenza delle Direttive regionali), da corrispondere a ogni singolo allievo, è calcolata tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia di indennità di frequenza, considerando una frequenza settimanale stimata di quindici ore per tutto il periodo di durata della sospensione delle attività didattiche (come definito in premessa). L'importo massimo erogabile a favore di ogni singolo allievo non può essere superiore a euro 1.000,00. L'IRAP può rientrare tra le voci ammissibili, ai sensi di quanto previsto dalle Direttive regionali (voce di spesa B.2.7 - Altre funzioni tecniche).

Nel caso in cui durante il periodo di durata della sospensione delle attività formative in presenza l'ente di formazione abbia attivato la formazione a distanza (FAD), l'indennità sostitutiva è dovuta nel solo caso in cui la FAD abbia avuto una durata inferiore alle quindici ore settimanali ed è riparametrata proporzionalmente per consentire all'allievo di raggiungere le quindici ore settimanali stimate. In tal caso, il beneficiario, in sede di rendiconto, deve allegare sul SI SISPREG2014 un prospetto che evidenzi la modalità di calcolo dell'indennità per allievo e il relativo contributo richiesto.

Art. 8. - Modalità di gestione e approvazione delle modifiche progettuali e delle conseguenti variazioni al piano finanziario

1. A seguito dell'approvazione delle presenti Disposizioni, per quanto riguarda le modifiche progettuali di cui ai precedenti articoli 6 e 7, per le quali sia necessario procedere ad un incremento del finanziamento inizialmente approvato sull'iniziativa:
 - a. il beneficiario presenta alla SRRAI, mediante PEC, richiesta di variazione progettuale, dettagliando e motivando le modifiche richieste e il nuovo piano finanziario;

- b. la SRRAI effettua la valutazione e riscontra al beneficiario, e per conoscenza alla Struttura Controllo progetti europei e statali, indicando l'autorizzazione alla modifica o il suo rigetto;
 - c. la SRRAI adotta il relativo atto amministrativo e lo notifica al beneficiario, trasmettendo contestualmente l'atto di adesione aggiornato, secondo il modello predisposto dall'Autorità di gestione;
 - d. il beneficiario trasmette a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla notifica e comunque prima della presentazione del rendiconto in cui siano presenti i costi aggiuntivi di cui al punto a., l'atto di adesione debitamente sottoscritto;
 - e. a seguito della trasmissione dell'atto di adesione, l'AdG interviene sul SI SISPREG2014 al fine di aumentare il valore finanziario del progetto e per inserire, all'interno del Piano finanziario, le relative voci analitiche di costo.
2. Le variazioni progettuali di cui alla lettera a. del comma precedente devono essere presentate dal beneficiario, in un'unica soluzione per ciascun progetto, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo.

Art. 9. - Decorrenza di ammissibilità delle spese

1. Diversamente da quanto disposto dall'art. 67, comma 1 delle Direttive vers_01 e dall'art. 81, comma 1 delle Direttive vers_02, le spese - nel caso di finanziamento a costi reali - o le attività sono ammissibili a decorrere dalla data di notifica dell'autorizzazione di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. b.

MARCO RICCARDI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 23/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO